



DISCIPLINARE DI GARA

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA PER CONTO DEL COMUNE DI CADEO (PC)

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA CIMITERIALE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI CADEO CON REALIZZAZIONE DI OPERE CON ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AD INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL’ART. 193 DEL D.LGS N. 36/2023”

CODICE CIG: B4FAF2D058

Il presente disciplinare contiene norme integrative relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’affidamento, per conto del Comune di Cadeo (PC) (nel prosieguo anche “Comune”), della concessione del “SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA CIMITERIALE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI CADEO CON REALIZZAZIONE DI OPERE CON ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AD INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL’ART. 193 DEL D.LGS N. 36/2023”, come meglio specificato nel complesso dei documenti ed elaborati costituenti la proposta di finanza presentata, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs 36/2023, dalla Ditta “SEVERINO FERRI s.a.s.” con sede in (CAP 29010) ROTTOFRENO – Fraz. Santimento, Via Giacobina n. 12/A (P.IVA 00735950339), (nel proseguo denominata anche “Promotore”), in qualità di proponente e mandataria del costituendo R.T.I., la ditta “EDILTUNA S.A.S.” con sede in Gazzola, Loc. La Negra – Fraz. Tuna n.2(C.F./P.IVA 00127410330) in qualità di mandante e l’arch. “ALESSANDRO CORDANI” con sede in Ponte dell’Olio, Piazza delle Fornaci n. 20 (P.IVA 01576330334) in qualità di mandante.

Il progetto di fattibilità di cui alla proposta di cui sopra è stato redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al seguente decreti, per quanto applicabile agli interventi ricompresi nella proposta di finanza di progetto:

- D.M. 23 giugno 2022 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022) Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi all’”Affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”.

N.B.: di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell’Ambiente:
<https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

Con comunicazione Prot. Prov. n. 36035/2024 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, in conformità al parere espresso da ANAC la quale ha chiarito che “... si ritiene quindi che per la valutazione delle proposte di PPP, tramite l’istituto della finanza di progetto, provenienti da operatori economici ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. n. 36/2023, è necessaria la qualificazione per... ivi compresa la fase di valutazione preliminare ex art. 193” (ANAC, parere FUNZ CONS 9/2024), ha espresso – quale stazione appaltante qualificata per il livello “SF1” anche per l’affidamento di PPP per conto terzi – valutazione positiva rispetto alla proposta di finanza di progetto tenuto conto delle verifiche condotte anche dallo “Studio Cavaggioni”.

Con deliberazione della **Giunta Comunale** n. 108/2024 il Comune di Cadeo, prendendo atto degli esiti delle verifiche tecniche e valutative effettuate, accertava la fattibilità della proposta previa modifiche recepite dal promotore, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. sulla base della valutazione condotta dallo “Studio Cavaggioni” e dalla verifica e conseguente validazione condotte dal RUP rispetto ai lavori (prestazione minoritaria) ricompresi nella proposta e approvava la Relazione sul servizio di illuminazione votiva (ex art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 201/2022),

Con decisione a contrattare n. 572/2024 è stato dunque disposto di affidare in concessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 193, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con diritto di prelazione in favore del Promotore, la gestione dei servizi in oggetto mediante attribuzione della funzione selettiva dell'operatore alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (di seguito anche "SUA"), ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dalla Ditta "Severino Ferri s.a.s.", soggetto Promotore.

La presente concessione è aggiudicata conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"), oltre che dalle disposizioni previste dal presente Disciplinare di gara e dagli ulteriori elaborati costituenti i documenti di gara di cui al successivo paragrafo 2.

La presente procedura di gara verrà espletata, per conto del Comune di Cadeo (PC), dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 62, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e della Convenzione stipulata fra il Comune di Cadeo e la Provincia di Piacenza, registrata al Reg. n. 210 del 23/12/2021 del registro scritture private della Provincia.

La selezione dell'operatore avverrà mediante procedura telematica di tipo "aperto" ai sensi dell'art. 71 del Codice, sotto soglia comunitaria, con diritto di prelazione a favore del Promotore, il quale è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e soggiace a tutti gli obblighi contenuti nel presente disciplinare al pari degli altri operatori concorrenti, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

I concorrenti sono tenuti a presentare un progetto, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 del presente disciplinare, con varianti migliorative rispetto alla proposta a base di gara presentata dal Promotore e fatta propria dal Comune.

Qualora il Promotore non risulti aggiudicatario della presente procedura potrà esercitare, **entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione**, il diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 193, comma 8 del Codice e diventare aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore e di aggiudicazione del servizio a quest'ultimo, al migliore offerente verranno rimborsate, con onere a carico del Promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 8 dell'art. 193 del Codice.

Nell'ipotesi di aggiudicazione in favore di soggetto diverso dal Promotore e di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di quest'ultimo, il Promotore avrà diritto ad ottenere il pagamento (con onere a carico dell'aggiudicatario) delle spese per la predisposizione della proposta presentata che, in relazione a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 193 del D. Lgs. 36/2023, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come indicato nei documenti progettuali posti a base di gara.

Il **luogo di svolgimento** del servizio sono i cimiteri del Comune di Cadeo [codice ITH51] e precisamente:

- Cimitero di SALICETO
- Cimitero di ROVELETO

Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Roberto Cabrini, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cadeo.

Responsabile del procedimento per le fasi di competenza della SUA è il Dott. Andrea Tedaldi, con l'incarico di Dirigente del Servizio "Istruzione, Pari Opportunità, Stazione Unica Appaltante e Acquisti" della Provincia di Piacenza.

Il bando di gara viene pubblicato, ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.lgs. 36/2023:

- sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale "SATER – Emilia Romagna" ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 36/2023 e delle Delibere ANAC n. 263 e n. 264 del 20/06/2023;
- sul profilo committente della S.U.A. Provincia di Piacenza, nella sezione "Stazione Unica Appaltante", sottosezione "Bandi SUA" tramite pubblicazione del link alla BDNCP;
- sul profilo committente del Comune di Cadeo nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi Avvisi ed Esiti" tramite pubblicazione del link alla BDNCP.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Per l'espletamento della presente gara, la SUA si avvale, in forza dell'Accordo stipulato in data 23/10/2018 n. rep. 292, prorogato al 31/12/2026 con DD n. 388 del 23/07/2021, (comunicato con nota di registro di sistema SATER n. PI255478-21 DEL 27/07/2021) del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le Comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo

operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide per l'utilizzo del sistema telematico regionale accessibili al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale www.provincia.pc.it, alla sezione S.U.A. Stazione Unica Appaltante, sottosezione "Bandi SUA", dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide per l'utilizzo del Sistema telematico regionale accessibili al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale

tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma SATER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è composta da:

- Proposta presentata dal Promotore (**Allegato 1**), approvata e fatta propria dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 108/2024, costituita dai seguenti documenti:
 - ALLEGATO N. 1 -- PROGETTO DI FATTIBILITÀ comprendente:
 - 1a) Progetto di fattibilità tecnica ed economica con i seguenti elaborati:
 - Relazione Generale – ident. PRG-23017A Rev.00
 - Calcolo sommario e costo dell'investimento - ident. PRG-23028 Rev.04
 - Relazione tecnica impianto di illuminazione votiva - ident. PRG-23022 Rev.00
 - Relazione illustrativa del piano della sicurezza - ident. PRG-23020 Rev.00
 - Piano di sicurezza e coordinamento preliminare – ident. PRG-23020A Rev.01
 - Capitolato speciale prestazionale - ident. PRG-23025 Rev.01
 - Opere complementari - ident. PRG-23023 Rev.00
 - Opere complementari suddivisione costi - ident. PRG-23023A Rev.00
 - Relazione Tecnica Edilizia – ident. PRG-23023B Rev.00
 - Relazione sui CAM – ident. PRG-23025A Rev.00
 - Cronoprogramma dei Lavori – ident. PRG-23026A Rev.00
 - Documentazione Inviata alla Soprintendenza – ident. PRG-23023C Rev.00
 - Indicazioni per l'esercizio e la manutenzione degli impianti - ident. PRG-23021 Rev.00
 - Manuale uso e manutenzione – Parte Edile – ident. PRG. 23021A Rev.00
 - Computo metrico estimativo, analisi dei costi ed elenco prezzi - ident. PRG-23026 Rev.00
 - Schemi quadri elettrici - ident. PRG-23030 Rev.00
 - Tavole impianto elettrico di illuminazione votiva 230/24 V - ident. PRG-23031 Rev.00
 - 1b) Costo dell'investimento – ident. PRG-23029 Rev.04
 - 1c) Matrice dei rischi – ident. PRG-23019 Rev.01
 - ALLEGATO N. 2 -- BOZZA DI CONVENZIONE – ident. PRG-23017 Rev.02

- ALLEGATO N.3 -- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 193 D. Lgs. n. 36/2023 – ident. PRG-23027 Rev.02
- ALLEGATO N.4 -- SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE – ident. PRG-23024 Rev.02
- Bando di gara (**Allegato 2**);
- Disciplinare di gara (**Allegato 3**) e relativi allegati:
 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE (**Allegato 4**);
 - Modulo dichiarazioni di avvalimento (**Allegato 5**);
 - Modulo dichiarazione del progettista (**Allegato 6**) e relativo/i DGUE da compilarsi da progettista/coordinatore della sicurezza (**Allegato 6-bis**);
 - Modulo “Offerta Economica” (**Allegato 7**);
 - Patto d’Integrità adottato dalla Provincia di Piacenza, **da sottoscrivere per accettazione**.

I documenti di gara sono disponibili per un accesso **gratuito, illimitato e diretto** sulla piattaforma SATER all’indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> .

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore **12:00 del 20/01/2025** attraverso la sezione della Piattaforma telematica SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’accesso al sistema accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme o successivamente al termine indicato. Non verranno inoltre fornite risposte a richieste dei chiarimenti inoltrate via mail ordinaria.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza risponderà, entro le ore 12:00 del 24/01/2025, tramite la Piattaforma SATER, alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine. Le richieste di chiarimenti ricevute, e le relative risposte, se di interesse generale, saranno consultabili in forma anonima, su SATER.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le Comunicazioni tra la SUA e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla SUA; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma telematica SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti avente sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 90 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023, la Comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la Comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente affidamento, come da progetto di fattibilità posto a base di gara, ha per oggetto:

- la progettazione esecutiva degli impianti, da redigersi ai sensi della vigente normativa ed in conformità e sviluppando il progetto di fattibilità approvato con deliberazione n. 108/2024;
- la realizzazione, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario, degli impianti in conformità al progetto esecutivo che sarà elaborato dal Concessionario ed approvato dal Comune;
- la gestione, conduzione e lo sfruttamento economico degli impianti nei modi più oltre dettagliati nella presente convenzione e dal piano di gestione presentato in sede di gara;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e di ogni suo componente previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità delle opere realizzate in attuazione della presente convenzione in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto espressamente previsto dal piano di manutenzione quale parte integrante del progetto esecutivo.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto della concessione è esplicitato nella documentazione tecnica facente parte della proposta di partenariato presentata dal promotore e approvata dal Comune.

Ai sensi dell'art. 180 del Codice, il presente progetto di finanza si connota come "concessione mista" di lavori, servizi e forniture con prevalenza economica e funzionale di servizi, essendo che la richiesta di esecuzione dei lavori di riqualifica e la fornitura di energia rivestono carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto (gestione del servizio luci votive).

Il presente progetto di finanza è costituito da **un unico lotto** in quanto la suddivisione in lotti, oltre a non essere economicamente conveniente, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione del servizio data la stretta correlazione delle attività oggetto dell'affidamento e la necessità di mantenere in capo a un unico interlocutore la responsabilità dell'intera operazione in ragione dell'esigenza di coordinare le varie attività oggetto della concessione, la cui funzionalità e la corretta esecuzione, è data dalla realizzazione/gestione del servizio e delle opere nel loro complesso.

I CPV della presente concessione mista sono i seguenti:

	Descrizione servizi/opere	CPV	P (principale) S (secondaria)
1	Servizi cimiteriali	98371110-8	P
2	Altri lavori di installazione elettrica	45317000-2	S
3	Servizi di progettazione di sistemi elettrici	71323100-9	S
4	Lavori inerenti ai cimiteri	45215400-1	S
5	Lavori di restauro	45454100-5	S
6	Lavori edili	45262522-6	S
7	Lavori di rimozione dell'amianto	45262660-5	S
8	Servizi architettonici e servizi affini	71200000-0	S

In conformità alle disposizioni normative vigenti, la bozza di Convenzione prevede il trasferimento al concessionario, con l'allocazione su quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di domanda e disponibilità, secondo le modalità ed i termini indicati nella bozza di Convenzione stessa e nella Matrice dei rischi. La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano economico finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma per la realizzazione degli investimenti.

3.1 DURATA

La concessione avrà durata di **36 (trentasei) anni** con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione o, laddove disposta dal Comune, dall'esecuzione anticipata della concessione medesima.

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, è ammessa l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza della stipula del medesimo, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.lgs. 36/2023.

Si precisa che la durata della presente concessione si giustifica, in conformità a quanto previsto dall'art. 178 del Codice, tenuto conto delle esigenze del Comune e al fine di consentire la remunerazione dell'attività del Concessionario, in relazione al recupero degli investimenti sostenuti.

La durata del contratto di concessione non è prorogabile.

TEMPI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA

Dalla data di firma del contratto di concessione decorrono i tempi di progettazione esecutiva relativi alle opere, che non potranno risultare superiori a 60 giorni, naturali e consecutivi ovvero la minore durata offerta dal soggetto aggiudicatario in sede di gara. La tempistica sarà infatti oggetto di miglioramento da parte del concorrente.

I tempi di esecuzione dei lavori di riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti non potranno essere superiori a 540 giorni, naturali e consecutivi, ovvero la minore durata offerta dal soggetto aggiudicatario in sede di gara e decorreranno dalla data del verbale inizio lavori.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

In materia di revisione, si rinvia all'art. 21 del documento "ALLEGATO N. 2 -- BOZZA DI CONVENZIONE – ident. PRG-23017 Rev.02".

3.3 MODIFICA E REVISIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di concessione può essere modificato senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione, ai sensi dell'art. 189 del Codice.

In materia di revisione del contratto di concessione si applica l'art. 192 del D.lgs. 36/2023 e quanto indicato all'art. 26 nel documento "ALLEGATO N. 2 -- BOZZA DI CONVENZIONE – ident. PRG-23017 Rev.02"

3.4 DIRITTO DI PRELAZIONE E IMPORTO DELLA PROPOSTA

Ai sensi dell'art. 193 del Codice:

- a) il Promotore è la ditta "SEVERINO FERRI s.a.s." con sede in (CAP 29010) ROTTOFRENO – Fraz. Santimento, Via Giacobina n. 12/A (P.IVA 00735950339), in qualità di proponente e mandataria del costituendo R.T.I., la ditta "EDILTUNA S.A.S." con sede in Gazzola, Loc. La Negra – Fraz. Tuna n.2(C.F./P.IVA 00127410330) in qualità di mandante e l'arch. "ALESSANDRO CORDANI" con sede in Ponte dell'Olio, Piazza delle Fornaci n. 20 (P.IVA 01576330334) in qualità di mandante. Il Promotore può partecipare alla presente procedura;
- b) il Promotore avrà facoltà di esercitare entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario;
- c) se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta presentata. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara;
- d) se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta, che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 193 c. 8 D.lgs. 36/2023 non deve essere superiore al 2,5% del valore dell'investimento.

3.5 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione, determinato ai sensi degli artt. 14 e 179 del D. Lgs. 36/2023, così come indicato nel documento "ALLEGATO N.3 -- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, asseverato dai soggetti a ciò abilitati – ident. PRG-23027 Rev.02", è pari a **€ 1.155.469,00 (IVA esclusa)**, calcolato sul fatturato totale presunto dal concessionario generato per tutta la durata del contratto (36 anni), al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00.

Il concessionario è tenuto a versare al Comune entro il 31/12 di ogni anno, un canone annuo pari a **€ 1,00** (al netto dell'IVA), per ogni lampada allacciata, con richiesta di rialzo in sede di gara.

Per le modalità di esecuzione del servizio, non vi sono costi da interferenza lavorativa. Per tutti gli altri rischi, resta immutato l'obbligo per l'operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta. I prezzi offerti tengono conto degli oneri derivanti da tali obblighi.

Trattandosi di contratto di Partenariato Pubblico Privato, il finanziamento dei lavori è a carico del Concessionario, il quale come controprestazione avrà diritto, per l'intera durata della Concessione, a gestire funzionalmente e sfruttare economicamente gli impianti elettrici votivi esistenti a fronte della corresponsione al Comune di Cadeo un canone di concessione annuale in ragione delle lampade annualmente allacciate, come sopra descritto.

Il corrispettivo della Concessione è costituito esclusivamente dal Corrispettivo per Servizi a Tariffa. Tutti gli oneri correlati alla gestione del servizio e gli oneri per gli investimenti, per l'intera durata della concessione, sono a carico del soggetto aggiudicatario; non è previsto alcun contributo pubblico.

Il valore della concessione, a misura, è determinato sulle base delle utenze attive e sulla loro previsione di incremento nel periodo di durata della concessione.

La durata della Concessione è definita in funzione dell'equilibrio economico finanziario risultante dal P.E.F. previsionale allegato alla proposta.

L'importo della concessione sopra indicato comprende un costo presuntivo della manodopera stimato dal soggetto Promotore, pari a € 195.162,00 come risultante dal documento "ALLEGATO N.3 -- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, asseverato dai soggetti a ciò abilitati – ident. PRG-23027 Rev.02" (cfr. voce "costo personale per manutenzione e gestione del servizio comprensivo costi di trasferta").

L'ammontare complessivo della concessione comprende altresì l'importo degli **investimenti per i lavori di riqualificazione energetica funzionale degli impianti di illuminazione elettrica votiva e per i lavori complementari interessanti i cimiteri** ammontante ad **€ 228.045,74 IVA esclusa**, di cui € 20.202,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come desumibili dal quadro economico relativo all'investimento per lavori, del progetto di fattibilità. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 41, comma 13 del D.lgs. n. 36/2023, si segnala che il costo della manodopera relativo ai lavori è stimato in € 104.165,32, come indicato nella documentazione presentata dal Promotore.

Il CCNL dichiarato dal Promotore è il CCNL "Metalmeccanica Industria" codice CNEL C012.

Il concessionario provvederà alla realizzazione delle opere con risorse proprie e/o tramite finanziamento di terzi, recuperando l'investimento attraverso i ricavi di gestione come da P.E.F.

La controprestazione a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente le opere cimiteriali esistenti e realizzate/riqualificate per tutta la durata della concessione, come risultante dall'offerta del concessionario.

Informazioni inerenti alle opere previste dal progetto

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, comprensivi degli oneri per la sicurezza al netto degli importi per gli imprevisti, sono riconducibili alla seguente categoria di opere:

LAVORAZIONI	CATEGORIA SOA	IMPORTO	INCIDENZA SUL TOTALE %	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
-------------	---------------	---------	------------------------	-----------------------------

Si rimanda al dettaglio contenuto nel progetto del promotore	Prevalente OG2 Classe I	€ 188.707,85	82,75	SI
	Scorporabile OS30 Classe I	€ 23.146,64	10,15	SI
	Scorporabile OG12 Classe I	€ 16.191,25	7,10	SI

Tenuto conto che nell'oggetto del Contratto, per ciò che attiene ai lavori previsti nel progetto di fattibilità tecnico economica di cui sopra, ricadono anche attività di progettazione esecutiva, di seguito vengono individuati i ruoli (figure) professionali "minimi" richiesti:

RUOLO	REQUISITI
Servizi di progettazione	Abilitazione professionale
Sicurezza D.lgs. 81/2008	Requisiti di cui all'art 98 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le professionalità / ruoli / funzioni sopra indicati potranno essere svolti anche da un solo professionista purché in possesso dei titoli abilitativi richiesti (si veda successivo paragrafo 6.5).

CORRISPETTIVO ANNUO DELLA CONCESSIONE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il corrispettivo di Concessione, per ogni punto luce attivo al 31 dicembre di ciascun anno, è stato quantificato dal Promotore in **€ 1,00** (oltre all'IVA di legge).

Il corrispettivo proposto dal Promotore è suscettibile di incremento, in relazione all'offerta presentata, e sarà corrisposto con le modalità previste dallo schema di convenzione facente parte dell'offerta aggiudicataria. Tale canone sarà soggetto agli adeguamenti e revisioni così come previsto all'art. 6 del documento "ALLEGATO N. 2 -- BOZZA DI CONVENZIONE – ident. PRG-23017 Rev.02" presentato dal Promotore.

CORRISPETTIVI DEL CONCESSIONARIO

Le tariffe annuali del servizio di illuminazione votiva, previste nel progetto di fattibilità tecnico economica presentato dal Promotore, al netto di IVA, sono le seguenti:

Canone annuo di abbonamento	€ 14,60 *
Allacciamento tomba singola	€ 33,00 *
Allacciamento tomba di famiglia	€ 33,00 *
Allacciamento loculo	€ 33,00 *
Allacciamento ossario	€ 33,00 *

(*): I.V.A. di legge esclusa.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, ivi compreso il Promotore, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro i giorni che verranno assegnati per la risposta, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell'“Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale tra la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza e il Comune di Cadeo” stipulato tra la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza e il Comune di Cadeo, consultabile al presente collegamento: https://www1.prefettura.it/piacenza/allegati/Download:Intesa_per_la_legalita_e_la_prevenzione_dei_tentativi_d_infiltrazione_criminale_tra_prefettura_e_comune_di_cadeo-20581741.htm

nonché il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono dichiarare di conformarsi al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cadeo (PC) (approvato con Delibera di Giunta del Comune n. 9 del 30.01.2024).

Tenuto conto del fatto che la presente concessione ricomprende “servizi cimiteriali”, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

- ✓ **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico che assume le lavorazioni afferenti alla categoria scorporata OG2 l'iscrizione deve essere relativa a conservazione e restauro di opere d'arte (da dichiarare nel riquadro 1 della sezione "A: Idoneità" della Parte IV del DGUE).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Detti requisiti devono essere posseduti ed attestati da tutti i soggetti a qualsiasi titolo partecipanti alla (e/o coinvolti a qualsiasi titolo nella) procedura, ivi compresi i soggetti ausiliari, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

NON SONO RICHIESTI.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

6.3.1 Quanto alla gestione del servizio luci votive: esecuzione regolare e con buon esito negli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione del bando di gara, in modo continuativo, di almeno n. 3 servizi analoghi (gestione di luci votive) a favore di n. 3 distinti Comuni. Ciascun Comune deve avere almeno n. 6.000 abitanti.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

6.3.2 Quanto ai lavori di investimento previsti (prestazione secondaria avente un importo di € 228.045,74):

- possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione SOA, per la **categoria OG2 in classifica I o superiore**;
- possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione SOA, per la **categoria OS30 in classifica I o superiore (oppure OG11)**, oppure in alternativa, trattandosi di lavori inferiori a € 150.000,00, possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo dei relativi lavori (€ 23.146,64) previsti nel contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

La comprova del requisito è fornita mediante allegazione della SOA o mediante dichiarazione, circa il rispetto del richiamato art. 28 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, all'interno del modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE" (Allegato 4);

- possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione SOA, per la **categoria OG12 in classifica I o superiore**, oppure in alternativa, trattandosi di lavori inferiori a € 150.000,00, possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo dei relativi lavori (€ 16.191,15) previsti nel contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a;

c) adeguata attrezzatura tecnica.

La comprova del requisito è fornita mediante allegazione della SOA o mediante dichiarazione, circa il rispetto del richiamato art. 28 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, all'interno del modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE" (Allegato 4);

6.4 ULTERIORI REQUISITI DEL CONCESSIONARIO EX ART. 33 DELL'ALL. II. 12 AL D.LGS. 36/2023

Tenuto conto del fatto che la presente concessione prevede una quota di lavori a carico del concessionario (investimento previsto pari a € 262.390,78), laddove il concorrente eseguirà i lavori con la propria organizzazione di impresa deve essere qualificato secondo quanto previsto dall'art. 100, comma 4 del D.lgs. 36/2023 (cfr. requisiti di cui al precedente paragrafo 6.3.2.) e dall'art. 18, comma 11 dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023 (cfr. requisiti di cui al successivo paragrafo 6.5.), ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte *negli ultimi cinque anni* antecedenti alla pubblicazione della presente gara non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento (dunque fatturato medio non inferiore a € 26.239,08);
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento (dunque non inferiore a € 11.128,16);
- c) svolgimento *negli ultimi cinque anni* di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento (dunque importo medio non inferiore a € 13.119,54);
- d) svolgimento *negli ultimi cinque anni* di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento (i.e. gestione di luci votive) per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento (dunque non inferiore a € 5.247,82).

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), nella misura di tre volte. Il requisito previsto dalla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Con riferimento ai lavori di investimento previsti, si precisa che, laddove il concorrente intenda affidare tali lavori in subappalto, dovrà indicarlo all'interno della "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE" (Allegato 4) e:

- i requisiti di cui al precedente punto 6.3.2.: **(i)** quanto ai lavori afferenti all'OG2 (categoria di lavorazione principale), dovranno essere posseduti dall'operatore economico concorrente e il subappalto sarà consentito entro il 49,99% ad un soggetto qualificato; **(ii)** quanto ai lavori afferenti all'OS30 e all'OG12 (categorie di lavorazioni scorporate), potranno essere dimostrati anche direttamente da parte del solo subappaltatore, il cui nominativo verrà individuato dal concorrente aggiudicatario a seguito dell'aggiudicazione;

- i requisiti di cui al punto 6.4. dovranno essere posseduti direttamente dal concorrente, anche in caso di ricorso al subappalto.

6.5 REQUISITI INERENTI L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

Gli operatori economici concorrenti devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario degli incarichi, le funzioni di Progettista e di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione devono essere personalmente espletate dal/i soggetto/i nominativamente indicato/i in sede di gara, iscritto/i agli albi professionali.

Per l'attività di progettazione gli operatori che partecipano alla presente procedura di gara potranno:

- essere in possesso di attestazione SOA per la **qualificazione** di prestazioni di **progettazione e costruzione** nella **categoria OG2 – classe I**

e

ai sensi dell'art. 18, comma 11 all'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, dimostrare la presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e architetto, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due;

in alternativa

ai sensi dell'art. 30, comma 5 all'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 laddove i requisiti per i progettisti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, possedere i predetti requisiti per i progettisti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- essere in possesso di attestazione SOA per la **qualificazione** di prestazioni di **progettazione e costruzione** nella **categoria OS30 – classe 1 o OG11 – classe I**

e

ai sensi dell'art. 18, comma 11 all'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, dimostrare la presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e architetto, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due;

in alternativa

ai sensi dell'art. 30, comma 5 all'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 laddove i requisiti per i progettisti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, possedere i predetti requisiti per i progettisti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- essere in possesso di attestazione SOA per la **qualificazione** di prestazioni di **progettazione e costruzione** nella **categoria OG12 – classe I**

e

ai sensi dell'art. 18, comma 11 all'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, dimostrare la presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e architetto, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due;

in alternativa

ai sensi dell'art. 30, comma 5 all'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 laddove i requisiti per i progettisti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, possedere i predetti requisiti per i progettisti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- nel caso in cui siano **attestati** per **prestazioni di sola esecuzione**, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs. 36/2023, dimostrare i requisiti per i progettisti attraverso progettista/i associato/i o indicato/i in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto/i tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

L'operatore economico **dovrà indicare il/i nominativo/i del/i professionista/i, singoli o associati, che eseguirà/ eseguiranno l'incarico di progettazione esecutiva**, compilando il modulo **"Dichiarazione del progettista"** (Allegato 6), a cui si rinvia. Al riguardo il concorrente o l'eventuale progettista esterno devono disporre, per lo svolgimento dell'incarico, almeno delle seguenti professionalità:

- progettista in possesso di comprovata esperienza almeno triennale nella progettazione di impianti elettrici;

- progettista in possesso di comprovata esperienza almeno triennale nella progettazione di opere civili;
- tecnico in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 per assumere il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Siffatte professionalità potranno essere svolte anche da un solo professionista purché in possesso dei titoli abilitativi richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

NOTA BENE: nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di professionisti dovrà essere individuato anche un giovane professionista ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.

I soggetti nominativamente indicati già in sede di offerta per la **progettazione** e per il **coordinamento della sicurezza** dovranno rendere individualmente le dichiarazioni di cui al modello DGUE, nelle parti pertinenti.

6.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Secondo quanto chiarito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC, deliberato dal Consiglio nell'adunanza del 17 gennaio 2023, l'iscrizione alla **white list** dovrà essere posseduta soltanto dall'operatore/dagli operatori che effettivamente andrà/andranno a svolgere la prestazione rientrando all'interno dell'elenco di cui all'art. 1, comma 53 (ovvero la prestazione principale).

Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane di cui di cui al precedente punto 6.1 deve essere posseduto, per quanto attinente al singolo operatore economico (tenuto conto della forma giuridica di quest'ultimo):

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al precedente punto 6.1 deve essere posseduto dall'operatore avente forma societaria di società cooperativa.

Requisiti di capacità tecnico-professionale per il servizio di gestione:

Il requisito di cui al precedente punto 6.3.1 – "Requisiti di capacità tecnica e professionale – servizio di gestione luci votive" richiesto in relazione al servizio di gestione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale per l'esecuzione dei lavori:

I requisiti di cui al precedente punto 6.3.2 – Requisiti di capacità tecnica e professionale in relazione all'esecuzione dei lavori devono essere posseduti dagli operatori che eseguono la relativa categoria di lavori.

Requisiti del concessionario art. 33 allegato II.12 al Codice:

I requisiti di cui al precedente punto 6.4, lett. a), b), c) e d) devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

Requisiti inerenti all'attività di progettazione:

I requisiti di cui al precedente punto 6.5 – Requisiti per l'esecuzione dei servizi tecnici richiesto in relazione all'attività di progettazione deve essere posseduto dagli operatori che eseguono le relative attività di progettazione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto "6.1 – Requisiti di idoneità professionale" deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo delle Società Cooperative di cui di cui al punto "6.1 – Requisiti di idoneità professionale" deve essere posseduto dagli operatori del Consorzio aventi forma societaria di società cooperativa.

Requisiti di cui ai punti 6.3., 6.4. e 6.5.:

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio, la consorziata designata esegua in proprio i lavori afferenti alla categoria prevalente OG2 deve essere in possesso della relativa attestazione SOA.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nel caso in cui l'operatore economico concorrente si avvalga, per entrambe le finalità, dello stesso operatore economico ausiliario, è necessario produrre due distinti contratti di avvalimento, uno qualificatorio (da inserire nella busta della documentazione amministrativa) ed uno premiale (da inserire nella busta dell'offerta tecnica).

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Non è inoltre consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di cui al punto 6.3.2., conformemente a quanto previsto dall'art. 132, comma 2 del d.lgs. 36/2023.

Con riferimento alla prestazione di progettazione (prestazione secondaria), qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Avvalimento qualificatorio: L'operatore economico non in possesso dei requisiti speciali richiesti dal presente disciplinare potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione di altro operatore economico alle seguenti condizioni:

- il soggetto ausiliario dovrà produrre una dichiarazione attestante in particolare:

1. di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del codice VEDI DGUE – Parte III sub A) e B) predisposto dall'amministrazione;
 2. di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse necessari all'esecuzione della prestazione di cui il concorrente "ausiliato" risulta carente VEDI DGUE –Parte II sub C – "Operatore economico Ausiliario";
- **dovrà essere allegato nell'ambito della documentazione amministrativa** originale o copia autentica del contratto, il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico. In particolare, dovrà essere esteso a tutte le dotazioni tecniche e risorse necessarie all'ausiliato, la durata, ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento ed i profili di onerosità dello stesso ovvero le ragioni di interesse alla gratuità da parte dell'ausiliario.
 - il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico "ausiliato" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.
 - **la partecipazione congiunta può comportare esclusione sia dell'ausiliario che dell'ausiliato qualora tale partecipazione integri gli estremi di cui all'art. 95 comma 1 lett. d) del codice.**

Avvalimento Premiale: l'operatore economico potrà avvalersi dei mezzi strumenti abilitazioni e professionalità messi a disposizione di altro operatore economico **non partecipante alla gara** per migliorare la qualità della propria offerta alle seguenti condizioni:

- il soggetto ausiliario dovrà produrre una dichiarazione attestante in particolare:
 1. di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del codice VEDI DGUE – Parte III sub A) e B) predisposto dall'amministrazione;
 2. di non partecipare alla gara né in proprio né quale parte di raggruppamenti o consorzi a norma dell'art. 104 comma 12 del codice;
 3. di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse indicati nell'offerta tecnica;
- **dovrà essere allegato – nell'ambito della documentazione appartenente all'offerta tecnica** - originale o copia autentica del contratto, il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico la durata, ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento ed i profili di onerosità dello stesso ovvero le ragioni di interesse alla gratuità da parte dell'ausiliario.
- il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico "ausiliato" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.;
- **in caso di avvalimento premiale la partecipazione congiunta comporta esclusione del soggetto ausiliario e del soggetto ausiliato.**

Trova in ogni caso applicazione l'art. 104 del codice.

Con riferimento all'avvalimento cd. premiale rispetto alle certificazioni di qualità e ambientali, si precisa quanto segue, come chiarito dalla giurisprudenza: *"l'ausiliaria deve mettere a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione... da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852; Cons. Stato., sez. V, 12 maggio 2017, n. 2225, con considerazioni riferite al prestito dell'attestazione S.O.A., che valgono a maggior ragione per il prestito della certificazione di qualità)..."* (Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 502).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del contratto di avvalimento solo a condizione che lo stesso sia stato sottoscritto prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove

consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio la carenza dei contenuti essenziali del contratto di avvalimento indicati dall'art. 104 commi 1,2 e 3 del codice.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine che sarà indicato dalla Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SOPRALLUOGO

Non è richiesto un sopralluogo obbligatorio; è possibile effettuare un sopralluogo facoltativo di cimiteri ricompresi nella presente finanza di progetto, con accesso libero.

9. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

La presente concessione non può essere ceduta a pena di nullità dell'atto di cessione. L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente le prestazioni oggetto della presente concessione nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa o eccettuata, previste dal presente documento e dall'offerta tecnica presentata in sede di procedura di affidamento, nonché delle indicazioni impartite dal Comune.

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 36/2023, purché in sede di gara sia stato indicato dall'operatore economico la volontà di farvi ricorso, indicando le attività oggetto del subappalto; trova in tal caso applicazione quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione.

Qualora per l'esecuzione dell'attività di cui alla prestazione principale (afferente alla gestione di servizi cimiteriali), esposta a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 53 della Legge 6/11/2012 n. 190, il concessionario intenda ricorrere al subappalto, l'operatore economico subappaltatore deve essere in possesso dell'iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio.

Il concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Laddove intenda ricorrere al subappalto, il concorrente deve indicare in sede di offerta, all'interno del DGUE le prestazioni che intende subappaltare a terzi. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Con riferimento ai lavori di investimento previsti, si precisa che, laddove il concorrente intenda affidare tali lavori in subappalto, dovrà indicarlo all'interno della "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE" (Allegato 4). I requisiti di cui al precedente punto 6.3.2.: **(i)** quanto ai lavori afferenti all'OG2 (categoria di lavorazione principale), dovranno essere posseduti dall'operatore economico concorrente e il subappalto sarà consentito entro il 49,99% ad un soggetto qualificato; **(ii)** quanto ai lavori afferenti all'OS30 e all'OG12 (categorie di lavorazioni scorporate), potranno essere dimostrati anche direttamente da parte del solo subappaltatore, il cui nominativo verrà individuato dal concorrente aggiudicatario a seguito dell'aggiudicazione;

Analogamente, il concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti relativi all'attività di progettazione, dichiarando – all'interno del modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" (Allegato 4) – la volontà di procedere a subappalto della prestazione secondaria (attività di progettazione) a subappaltatore in possesso di siffatti requisiti.

Si precisa che, in tal caso (**subappalto “necessario” o “qualificatorio”**), il concorrente deve dichiarare chiaramente la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario, indicando tale volontà nel modulo “Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative” (Allegato 4).

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3.4 (**CCNL Metalmeccanica Industria” CNEL C012**), indicato dal Promotore nella proposta presentata e allegata su SATER, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Con riferimento alle lavorazioni previste dalla presente concessione, si richiama l'art. 27 del d.l. 19/2024, come convertito dalla legge n. 56/2024.

Questo articolo regola il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. A decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della “patente” le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. La patente è rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla Camera di commercio;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo possono richiederne il rilascio di una nuova.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con apposito decreto saranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, ma in tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

In mancanza della patente, alle imprese e ai lavoratori autonomi si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso.

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Con riferimento alle lavorazioni relative alla categoria OG12, in caso di aggiudicazione, le lavorazioni di rimozione dell'amianto previste nella concessione devono essere effettuate esclusivamente da imprese rispondenti ai requisiti previsti dai decreti

legislativi n. 81/2008 e n. 152/2006. Tali lavorazioni dovranno inoltre svolgersi nel rispetto della normativa nazionale e regionale in tema di rimozione e smaltimento di amianto reperibile al link seguente: <https://salute.regione.emilia-romagna.it/amianto/normativa>

11. GARANZIE E CAUZIONI

Ai sensi dell'art. 193 comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione del metodo di scelta del contraente che si colloca tra gli strumenti di PPP (concessione mista aggiudicata tramite finanza di progetto) e in considerazione della tipologia, durata e specificità della concessione, ai sensi dell'art. 106 del Codice l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della concessione, dunque di importo pari a € 1.155.469,00* 2% = **€ 23.109,38**, fatte salve le riduzioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia può essere prestata mediante:

- a) versamento effettuato online tramite il portale PagoPA della Provincia di Piacenza, al link <https://piacenza.provincia.pluginpay.it/> selezionando dall'elenco dei servizi a **Pagamento Spontaneo**, il servizio **Cauzione Provvisoria**, provvedendo a compilare i parametri obbligatori richiesti dello specifico servizio unitamente ai dati del contribuente debitore verso la Provincia di Piacenza. È possibile scegliere un metodo di pagamento e PSP fra quelli proposti, e al termine della procedura, scaricare la ricevuta direttamente dal portale e allegarla all'offerta.

In tal caso deve essere inoltre presentata una dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla garanzia definitiva. Non sono ammessi i versamenti a mezzo assegni bancari. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali;

- b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993.

Qualora la garanzia sia costituita nella forma di fideiussione, essa dovrà:

- a) contenere l'espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme agli schemi emanati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 193 del 16/09/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia – Serie Generale n. 291 del 14/12/2022 (in vigore dal 29/12/2022);
- d) rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- e) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- f) l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà essere valida per almeno **180 (centottanta)** giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di raggruppamento di concorrenti, aggregazione di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE da costituire la fideiussione, dovrà essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento/aggregazione/consorzio/GEIE.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

Come previsto dalla Delibera ANAC n. 606/2023:

L'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica di veridicità e autenticità della polizza in tempo reale. Il sito internet messo a disposizione dal garante assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consente l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

Di seguito le modalità di presentazione della cauzione provvisoria:

- in originale sotto forma di documenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:
 - autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
 - ovvero da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 193, comma 6 del Codice, **la cauzione definitiva** dovrà essere prestata prima della formale sottoscrizione del contratto dall'aggiudicatario nella misura di cui all'art. 117 del Codice.

Inoltre, ai sensi dell'art. 193, comma 6 del Codice, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario è dovuta una **cauzione a garanzia delle penali** relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 % del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 117.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo di **€ 165,00 (centosessantacinque/00)** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla **delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023**. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato della concessione.

L'impresa offerente dovrà allegare la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema pagoPA, il servizio che permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento), generati attraverso il servizio disponibile sul Portale Pagamenti ANAC al link: <https://servizi.anticorruzione.it/hub-gcg/> attraverso le seguenti modalità di pagamento:

a) "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA

b) "Pagamento mediante avviso" utilizzando:

infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);

IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, sia già costituiti che non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo.

Nel caso di Consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio. In caso di consorzio ordinario si applica quanto detto sopra in caso di R.T.I.

FVOE:

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della BDNCP e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico versione 2 utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) in base a quanto stabilito con Delibera 582/2023.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Accedere al servizio FVOE 2.0) secondo le istruzioni contenute sul medesimo Portale.

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

- è stato dismesso l'uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA - approvazione da parte dell'OE dell'accesso ai documenti;
- l'accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE).

Accesso riservato all'Operatore economico

Per poter accedere al servizio occorre:

- essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;
- richiedere il profilo di "Amministratore OE" associato al soggetto rappresentato "Operatore economico" dalla pagina di creazione profili;
- procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.

13. INDICAZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DEL PROMOTORE

Il soggetto promotore, nella procedura ex art. 193 D. Lgs. 36/2023, può esercitare il diritto di prelazione (e dunque conseguire l'aggiudicazione alle condizioni offerte dalla ditta prima classificata) solo ove l'offerta presentata dallo stesso promotore sia regolarmente ammessa alla gara.

Condizione per l'esercizio del diritto di prelazione è la partecipazione ed ammissione del promotore alla procedura selettiva e la valutazione della sua offerta, che deve risultare idonea per cui la facoltà di cui al comma 8 dell'art. 193 è solo eventuale, residua a conclusione della gara alla quale il promotore ha preso parte e nella misura in cui sia utilmente posizionato in graduatoria, sia pure in posizione diversa dalla prima, di guisa che la partecipazione alla procedura selettiva e la valutazione della sua offerta costituiscono condizione sine qua non per poter, eventualmente, esercitare il diritto di prelazione, ancorché lo stesso promotore non sia aggiudicatario della gara.

Pertanto, in caso di mancata ammissione a gara o offerta inammissibile da parte del promotore, tale soggetto non sarà ammesso a esercitare l'opzione di cui all'art. 193 comma 8 cit., e a conseguire l'aggiudicazione.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SATER.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta (**documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica**) deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la dichiarazione per l'ammissibilità (fac simile allegato 1 al presente disciplinare) e l'offerta tecnica ed economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnico e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. L'Amministrazione si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 30/01/2025 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifici un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

14.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma accessibile al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta sulla Piattaforma SATER.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire sulla Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituenti) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 10 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "Documentazione amministrativa" dovranno essere contenuti i seguenti documenti, da inserire sulla piattaforma "SATER":

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative ("Allegato 4");
- DGUE e DGUE di eventuali ausiliarie, nonché quelli derivanti dalla partecipazione in forme plurisoggettive, compilato/i tramite il SATER;
- (eventuale) Modulo dichiarazioni di avalimento ("Allegato 5") e relativa documentazione richiesta al successivo paragrafo 16.3;
- Modulo Dichiarazione del Progettista ("Allegato 6") e relativi DGUE compilati dal progettista/coordinatore della sicurezza indicati in tale modulo ("Allegato 6-bis");
- garanzia provvisoria;
- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- eventuale documentazione in caso concordato preventivo con continuità aziendale di cui al punto 16.2;
- (eventuale) copia delle attestazioni SOA, in corso di validità, di cui al precedente paragrafo 6.3.2;
- (eventuale) procura, nel caso in cui la documentazione sia firmata da procuratore o altro eventuale documento che attesti i poteri del sottoscrittore;
- (eventuale) ulteriore documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione;
- Patto d'Integrità adottato dalla Provincia di Piacenza, **da sottoscrivere per accettazione.**

Nel caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese, o consorzio ordinario non ancora costituito, il Patto di Integrità deve essere sottoscritto da tutte le imprese dell'associazione, nel caso di partecipazione di un consorzio che designi una consorziata quale esecutrice, il Patto di integrità deve essere sottoscritto, oltre che dal Consorzio, anche dalla consorziata designata quale esecutrice.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 4** ed è integrata con il **Documento di gara unico europeo (DGUE)**.

La domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, il DGUE e le eventuali ulteriori dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00. È possibile assolvere al pagamento dell'imposta di bollo mediante versamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno. Il contrassegno telematico, che ha sostituito la marca da bollo, per essere considerato regolare, deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del documento. L'operatore economico potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta dichiarando, sul documento in formato elettronico, il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario (sarà cura poi dell'operatore economico conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 642/1972). **La SUA si riserva la facoltà di verificare l'autenticità del contrassegno telematico collegandosi all'apposito sito dell'Agenzia delle Entrate di cui al seguente link: <https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/>.**

In alternativa è possibile utilizzare il pagamento virtuale: sul documento non viene applicato il contrassegno, ma è apposta la dicitura relativa alla modalità virtuale di assolvimento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione. Nell'ipotesi in cui l'utente intenda utilizzare questo metodo, deve presentare agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al [Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.](#)

16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il DGUE dell'ausiliaria compilando il modello presente sul SATER;
- 2) l'Allegato 4 "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative";
- 3) Il modulo "Dichiarazioni di avvalimento" (allegato 5);

4) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

16.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma SATER.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 16.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) **progetto tecnico e di gestione**;
- b) in caso di **avvalimento premiale**, contratto di avvalimento;
- c) **eventuale** dichiarazione circa le motivazioni della presenza di segreti tecnici e commerciali, nonché (in caso di dichiarazione di segreti) copia del progetto tecnico e di gestione oscurato nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Premesso che l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto di fattibilità presentato dal Promotore e allegato sul SATER, il **progetto tecnico e di gestione** deve essere sviluppato e articolato secondo i criteri di attribuzione del punteggio previsti dal presente disciplinare di gara; in particolare, deve evidenziare ed illustrare chiaramente ed esaustivamente tutti gli aspetti migliorativi offerti dal concorrente rispetto alla proposta del Promotore, suddividendolo in capitoli e paragrafi CORRISPONDENTI ai titoli dei criteri e sub-criteri di valutazione di cui alla tabella contenuta nel successivo paragrafo 19.1 del presente disciplinare.

Il progetto tecnico e di gestione dovrà essere contenuto entro il numero massimo di 18 facciate in formato A4, comprensive di eventuali allegati, redatte con carattere Time New Romans, dimensione 12 (sono esclusi dal computo delle facciate unicamente la pagina di copertina, l'indice riepilogativo e le eventuali certificazioni UNI ISO da allegare per l'attribuzione del relativo punteggio). Le eventuali eccedenze rispetto a tale limite non saranno considerate dalla Commissione giudicatrice e pertanto saranno considerate come non presenti ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Il progetto tecnico e di gestione dovrà evidenziare ed illustrare l'offerta del concorrente rispetto ai criteri di valutazione fissati, offrendo aspetti migliorativi rispetto alla proposta del Promotore posta a base di gara. Partecipando alla presente gara, dunque, ciascun concorrente si obbliga contrattualmente ad eseguire gli interventi di investimento e gestire il servizio secondo quanto indicato in siffatta proposta a base di gara, così come integrata dagli aspetti migliorativi offerti nel progetto tecnico e di gestione presentato in gara. Il progetto esecutivo che verrà presentato al Comune dall'aggiudicatario, a seguito dell'aggiudicazione, dovrà dunque inglobare il contenuto della proposta a base di gara con le migliori indicate nel proprio progetto tecnico e di gestione.

L'offerta tecnica nel suo complesso deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore **a pena di esclusione**; nel caso di concorrenti associati, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

Si precisa che in nessuno degli elaborati che compongono l'offerta tecnica né negli allegati sopra richiamati si potrà inserire, a pena di esclusione, alcun tipo di indicazione relativa all'aspetto economico dell'offerta.

L'offerta tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico dell'ente committente per cui sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato, in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica. L'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazione di prezzo.

N.B. ATTENZIONE: il progetto tecnico e di gestione dovrà rispettare le caratteristiche minime stabilite nella proposta progettuale posta a base di gara, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'All. II.5, Parte II del Codice.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata del progetto tecnico e di gestione adeguatamente oscurato nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'**esclusione dalla gara**.

18 OFFERTA ECONOMICA

La busta "offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti da allegare sul SATER:

➤ **OFFERTA ECONOMICA** predisposta utilizzando il modulo di cui all'**Allegato 7**, che dovrà indicare i seguenti elementi:

1. **rialzo percentuale**, espresso in cifre e in lettere, che il concorrente offre, **da applicare sul canone annuale** che verrà corrisposto al Comune di Cadeo per ogni lampada votiva installata (base d'asta, a rialzo, pari a € 1,00 IVA esclusa). La percentuale dovrà essere espressa fino alla seconda cifra decimale.

A tal fine, all'interno dell'offerta economica, il concorrente dovrà altresi indicare, affianco al rialzo percentuale offerto (sulla base del quale verrà attribuito il punteggio economico), il conseguente canone annuale offerto per ogni lampada.

Il medesimo rialzo percentuale dovrà essere riportato dal concorrente anche sulla schermata del SATER nella busta economica, fermo restando che, in caso di discordanze, farà unicamente fede quanto offerto nell'Allegato 7, sulla base di cui la Commissione giudicatrice procederà ad attribuire il punteggio economico.

Si precisa che il canone annuo offerto sarà soggetto agli adeguamenti e revisioni di cui all'art. 21 del documento "ALLEGATO N. 2 -- BOZZA DI CONVENZIONE – ident. PRG-23017 Rev.02" facente parte della proposta posta a base di gara;

2. **il costo lordo stimato**, per ogni anno, **del personale** che si prevede di impiegare nella gestione del servizio, nonché il costo lordo stimato del personale per l'esecuzione dei lavori di investimento. I costi del personale non devono risultare inferiori ai minimi salariali indicati nelle apposite tabelle ministeriali, **a pena di esclusione**.

Nel caso in cui il CCNL applicato dall'operatore economico sia diverso da quello preso in considerazione nella Proposta del Promotore fatta propria dal Comune di Cadeo con dichiarazione di pubblico interesse (CCNL "Metalmeccanica Industria" CNEL CO12, cfr. precedente paragrafo 3.5.), l'offerta economica dovrà essere corredata da una "Dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative" accompagnata da documentazione probatoria a dimostrazione dell'equivalenza del CCNL applicato. La dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative garantite dall'eventuale diverso contratto collettivo di lavoro indicato dall'operatore economico sarà oggetto di verifica nei confronti dell'aggiudicatario proposto, anche con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico indichi un costo della manodopera inferiore rispetto a quello indicato nella Proposta del Promotore fatta propria dal Comune di Cadeo con dichiarazione di pubblico interesse (€ 195.162,00 come risultante dal documento "ALLEGATO N.3 -- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 193 D. Lgs. n. 36/2023 – ident. PRG-23027 Rev.02", nonché € 104.165,32, quale manodopera per i lavori come indicato nella documentazione presentata dal promotore), l'operatore è tenuto a presentare nella busta economica una **dichiarazione integrativa**, firmata digitalmente dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dimostri che tale importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro e/o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi, allegando documentazione di comprova;

3. **i costi aziendali interni**, a carico del concorrente, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di **salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** per l'esecuzione della concessione. Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che il concorrente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'concessione (es. DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente alla sicurezza, sorveglianza sanitaria, etc. ...); essi sono completamente a carico del concorrente poiché sono costi d'esercizio d'impresa. Detti costi della sicurezza non possono essere pari a zero.

Si precisa che la mancata specificazione, nell'ambito dell'offerta economica, dei costi di manodopera e dei costi per la sicurezza aziendale interna comporta l'esclusione dalla gara.

Si precisa inoltre che:

- nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque;
 - non sono ammesse offerte in aumento, **a pena di esclusione**, salvo per quelle previste;
 - **in caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale l'importo espresso in lettere;**
- **PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO asseverato** da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. 23 novembre 1939, n. 1966. Ai sensi dell'art. 185, comma 5 del Codice, il PEF sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, la quale, prima di assegnare il punteggio all'offerta economica, verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario;
- **DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA**, nel rispetto dei limiti dell'art. 193, comma 8 del Codice.

Il modulo di cui all'allegato 7 e gli altri documenti da inserire all'interno della busta "offerta economica", **a pena di esclusione**, dovranno essere **sottoscritti digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al **critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 108 e 193 del D.Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi, attribuiti sulla base della valutazione della Commissione giudicatrice.

Il punteggio tecnico complessivo sarà dunque ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati a ciascuna offerta.

Tabella dei criteri discrezionali (D), tabellari (T) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	DISCREZIONALE (D) TABELLARE (T) QUANTITATIVO (Q)
1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI		MAX 50 PUNTI	

	<p>1.1. TEMPISTICA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>Il concorrente dovrà indicare il numero di giorni in cui si impegna a presentare il progetto esecutivo degli interventi al Comune, dalla firma del contratto attinente alla presente finanza di progetto.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito in modo quantitativo nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non potranno essere indicati meno di n. 30 giorni; • ai concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula: $P(i) = 10 * (30 / n. \text{ gg offerti dal concorrente})$ <p>dove: 10 = punteggio massimo attribuibile n. gg offerti dal concorrente = numero di giorni offerti dal concorrente per la presentazione del progetto esecutivo (non inferiori a 30 giorni)</p> <p>N.B. i giorni offerti non potranno eccedere 60 giorni (termine previsto nella proposta posta a base di gara, cfr. "Cronoprogramma dei Lavori – ident. PRG-23026A Rev.00") e non potranno essere offerti meno di n. 30 giorni.</p>	Massimo 10 punti	Q
	<p>1.2. TEMPISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI</p> <p>Il concorrente dovrà indicare il numero di giorni in cui si impegna a concludere i lavori, dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito in modo quantitativo nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non potranno essere indicati meno di n. 90 giorni; • ai concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula: $P(i) = 10 * (90 / n. \text{ gg offerti dal concorrente})$ <p>dove: 10 = punteggio massimo attribuibile n. gg offerti dal concorrente = numero di giorni offerti dal concorrente per la conclusione dei lavori</p> <p>N.B. i giorni offerti non potranno eccedere 540 giorni (termine previsto nella proposta posta a base di gara, cfr. "Cronoprogramma dei Lavori – ident. PRG-23026A Rev.00") e non potranno essere offerti meno di n. 90 giorni.</p>	Massimo 10 punti	Q
	<p>1.3. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E RIDUZIONE DEI TEMPI DI INTERVENTO</p> <p>Il concorrente dovrà indicare le migliori, rispetto a quanto indicato nella proposta messa a gara (cfr. documento "ALLEGATO N.4 -- SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE – ident. PRG-23024 Rev.02"), attinenti al programma di manutenzione delle luci votive, una volta riqualficate, e degli impianti elettrici, indicando altresì i tempi di intervento in caso di eventuali guasti e malfunzionamenti.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito, secondo una valutazione complessiva discrezionale della Commissione giudicatrice, tenuto conto dell'efficacia e della concretezza di quanto indicato, pure tenuto conto delle specificità dei cimiteri comunali, al fine di garantire l'ottimale manutenzione e la repentina risoluzione di guasti e malfunzionamenti.</p>	Massimo 10 punti	D
	<p>1.4. RAPPORTI CON GLI UTENTI</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le soluzioni proposte ai fini della tenuta dei rapporti con gli utenti del servizio di gestione luci votive, anche con riferimento alla segnalazione di guasti e ai pagamenti, specificandone altresì le metodologie di funzionamento.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito tenuto conto dell'efficacia, della concretezza e della fattibilità di quanto indicato, pure tenuto conto delle specificità dell'utenza e del contesto territoriale. Nell'attribuzione del punteggio verranno privilegiate soluzioni che integrino metodologie di gestione on-line degli aspetti di cui sopra con metodologie in presenza (es. sportello, contatti telefonici, etc.). Verranno inoltre privilegiate le soluzioni on-line che presentino un'interfaccia user-friendly.</p>	Massimo 10 punti	D

	<p>1.5. RAPPORTI CON IL COMUNE DI CADEO</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le soluzioni proposte ai fini della tenuta dei rapporti con il Comune di Cadeo nella gestione del servizio di illuminazione votiva, specificandone altresì le metodologie di funzionamento.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito tenuto conto dell'efficacia, della concretezza e della fattibilità di quanto indicato. Nell'attribuzione del punteggio verranno privilegiate soluzioni che facilitino i rapporti fra Comune e gestore (es. nella segnalazione di guasti/malfunzionamenti). Verranno inoltre privilegiate le offerte che prevedano l'utilizzo di soluzioni digitali, con software di facile utilizzo messo a disposizione gratuitamente dal gestore al Comune.</p>	Massimo 10 punti	<i>D</i>
2) MISURE DI QUALITA' E DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE		MAX 6 PUNTI	
	<p>2.1. CERTIFICAZIONI DI QUALITA'</p> <p>Verrà attribuito un punteggio tabellare al concorrente in possesso delle seguenti certificazioni in corso di validità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato di qualità UNI EN ISO 9001: 3 punti; • certificato di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 o certificazione EMAS: 3 punti. <p>Al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, il concorrente dovrà indicare, all'interno della propria offerta tecnica, le certificazioni possedute in corso di validità e allegarne copia.</p>	Massimo 6 punti	<i>T</i>
3) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE		34 PUNTI	
	<p>3.1. TIPOLOGIE DELLE LUCI VOTIVE E DEI PORTA LAMPADA</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere tipologie e caratteristiche delle luci votive e dei portalampada che si impegna ad installare, indicando altresì i consumi energetici stimati e inserendo immagini di tali luci votive e portalampada. Si precisa che nel documento "Computo Metrico Estimativo, Analisi dei Costi ed Elenco Prezzi - ident. PRG-23026 Rev.00" posto a base di gara, il promotore ha assicurato l'installazione di lampade votive a LED 24V/0,3 W.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito tenuto conto della qualità di quanto offerto, prendendo in considerazione i risparmi energetici e l'omogeneità estetica degli interventi.</p>	Massimo 10 punti	<i>D</i>
	<p>3.2. ALLESTIMENTO E SICUREZZA DEL CANTIERE</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le modalità di allestimento del cantiere relativo agli interventi di riqualificazione degli impianti e delle luci votive, al fine di assicurarne la conduzione in sicurezza, precisando altresì le modalità che si impegna a mettere in atto per arrecare il minor disagio possibile agli utenti dei cimiteri comunali.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito tenuto conto della concretezza e dell'efficacia di quanto offerto, pure in considerazione delle specificità dei cimiteri comunali.</p>	Massimo 8 punti	<i>D</i>
	<p>3.3. MIGLIORIE IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le soluzioni proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto di fattibilità presentato, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi da eseguire in copertura (massimo 4 punti); • interventi di finitura delle facciate (massimo 4 punti); • interventi di consolidamento strutturale (massimo 4 punti); • interventi da eseguire relativamente al giardino della memoria (massimo 4 punti). <p>Il punteggio verrà attribuito tenendo conto della fattibilità e della qualità tecnica di quanto offerto.</p>	Massimo 16 punti	<i>D</i>

Quanto ai "Punteggi **Discrezionali**", indicati con la lettera "D" nella colonna di cui sopra, il coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice e che saranno valutati come segue

- ciascun commissario di gara attribuirà un coefficiente $V(a)_i$, variabile tra 1 e 0, a ciascun criterio o sub- criterio oggetto di valutazione;
- si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario in relazione a ciascun criterio o sub- criterio valutato, così ottenendo dei coefficienti medi definitivi;
- quanto all'attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun commissario, essi saranno determinati secondo la seguente scala di valori:

0,0 NON VALUTABILE: descrizione assente; offerta per il sub-criterio analizzato assente o peggiorativo rispetto alla documentazione di gara.

0,1 MOLTO SCARSO: descrizione molto scarsa ed estremamente contraddittoria; offerta che contrasta totalmente con le finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di pessima qualità rispetto ai criteri di valutazione

0,2 SCARSO: descrizione scarsa e contraddittoria; offerta che contrasta in larga parte con le finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente scarsa rispetto ai criteri di valutazione

0,3 INSUFFICIENTE: descrizione insufficiente; offerta che non risponde alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente insufficiente rispetto ai criteri di valutazione

0,4 MEDIOCRE: descrizione molto limitata; offerta che risponde in maniera minimamente parziale alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato mediocre rispetto ai criteri di valutazione

0,5 SUFFICIENTE: descrizione limitata; offerta da cui si ricava con una minima sufficienza l'aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente sufficiente rispetto ai criteri di valutazione

0,6 POCO PIU' CHE SUFFICIENTE: descrizione poco più che limitata; offerta da cui si ricava con sufficienza l'aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente più che sufficiente rispetto ai criteri di valutazione

0,7 DISCRETO: descrizione discretamente corrispondente a quanto richiesto; offerta da cui si ricava una complessiva aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di discreta qualità

0,8 BUONO: descrizione adeguata; offerta da cui si ricava una buona aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di buona qualità

0,9 PIU' CHE BUONO: descrizione molto buona; offerta da cui si ricava una significativa aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di più che buona qualità

1,0 OTTIMO: descrizione completa e pienamente rispondente; offerta da cui si ricava una completa, reale ed ottimale aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di ottima qualità.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio **tabellare** identificato dalla lettera (T) nella tabella di cui sopra, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio **quantitativo** identificato dalla lettera (Q) nella tabella di cui sopra, il relativo punteggio è assegnato sulla base della formula indicata nella tabella di cui sopra.

A ciascun concorrente sarà assegnato infine un punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica, ottenuto dalla somma dei singoli punteggi assegnati per ciascun sub-criterio sulla base di quanto sopra previsto.

Al fine di evitare l'attribuzione di un peso eccessivo ad elementi carenti delle offerte dei concorrenti, **non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi.**

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

- al concorrente che avrà offerto il massimo rialzo percentuale rispetto all'importo a base d'asta (€ 1,00/anno oltre IVA da versarsi al Comune per ogni lampada votiva), sarà attribuito il punteggio massimo: 10 punti;
- ad ogni altro concorrente verrà attribuito un punteggio decrescente proporzionale sulla base della seguente formula:

$$P(i) = 10 * \text{rialzo \% offerto} / \text{rialzo \% max}$$

dove:

$P(i)$ = punteggio del concorrente i-esimo;

rialzo % offerto = rialzo offerto dal concorrente i-esimo;

rialzo % max = rialzo massimo offerto da un concorrente.

Si precisa che nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore, ovvero inferiore a cinque.

NON È AMMESSA OFFERTA IN RIBASSO RISPETTO ALL'IMPORTO DI € 1,00/ANNO OLTRE IVA.

La valutazione economica avverrà esternamente alla piattaforma SATER medesima da parte della Commissione giudicatrice nel rispetto del disciplinare di gara.

19.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e dei punteggi agli elementi quantitativi sopra riportati, procederà – in relazione a ciascuna offerta – ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della seguente formula:

$$P_{tot} = P_{Ti} + P_{Ei}$$

dove:

P_{tot} = punteggio totale;

P_{Ti} = punteggio conseguito dall'offerta tecnica del concorrente i-esimo;

P_{Ei} = punteggio conseguito dall'offerta economica del concorrente i-esimo.

Si precisa che nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore, ovvero inferiore a cinque.

L'affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 30/01/2025, alle ore 09:30.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

NOTA BENE: La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli delle dichiarazioni rese dagli operatori economici concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi in ordine alla veridicità delle medesime.

Si procederà come segue.

Il Sedgio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Successivamente il Sedgio di gara procederà come segue:

- apertura di tutte le buste amministrative attraverso il comando "Apertura Buste" senza verificare il contenuto delle stesse;
- attribuzione dell'esito "Ammessa" a ciascun offerente.

Si chiuderà, quindi, sulla predetta piattaforma la fase di "Valutazione Amministrativa", si provvederà alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte e si procederà con le fasi di valutazione successive come di seguito descritte.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, dal dirigente responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato l'offerta nei termini previsti dal bando di gara, almeno un giorno prima della data prevista.

L'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche sarà effettuata in seduta pubblica virtuale, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi coefficienti e punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione inserita nella busta dell'offerta tecnica, ove ciò sia ritenuto necessario.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Sono visibili ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La terza busta, con la dicitura "BUSTA ECONOMICA", verrà aperta in seduta pubblica virtuale, una volta conclusa la valutazione delle offerte tecniche.

In tale seduta, la Commissione giudicatrice, nel giorno e ora che verranno preventivamente comunicati ai concorrenti, procederà:

- allo sblocco delle buste "Offerta economiche" dei concorrenti ed a verificarne la correttezza formale, e alla lettura dell'offerta economica;
- all'attribuzione del punteggio al criterio di valutazione B (offerta economica);

- a calcolare il punteggio complessivo ottenuto per ogni concorrente, sommando i punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, stilando la graduatoria delle offerte in ordine decrescente.
- ad indicare al Responsabile del Progetto del Comune le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs 36/2023, appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del Responsabile del Procedimento di decidere al riguardo.

Qualora non si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, nella stessa seduta si dichiarerà l'aggiudicatario proposto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano gli stessi punteggi parziali, si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio automatico previsto dalla piattaforma SATER.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che non garantiscano serietà, sostenibilità e realizzazione delle migliori offerte. Nel caso in cui i costi della mano d'opera dichiarati dall'operatore economico, ai sensi dell'art. 108 comma 9, siano inferiori a quelli stimati dal Promotore nella proposta fatta propria dal Comune di Cadeo, l'operatore economico è tenuto a dare spiegazioni.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi del supporto della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 36/2023 e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, verranno considerate le spiegazioni relative:

- a) all'economia del processo dei servizi prestati
- b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi
- c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara procederà all'esame della documentazione amministrativa del miglior offerente, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, o in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà escluso dalla gara; si procederà quindi a verificare la documentazione amministrativa del concorrente primo classificato nella graduatoria risultante dal ricalcolo del punteggio economico e del punteggio tecnico.

Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

La conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidente con l'adozione della determinazione di aggiudicazione che verrà adottata dal RUP del Comune di Cadeo. La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo non festivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

LA SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE SARÀ ACCESSIBILE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ESCLUSIVAMENTE DA COLLEGAMENTO INFORMATICO DA REMOTO; NON SARANNO AMMESSI A PRESENZIARE FISICAMENTE ALLA SEDUTA PERSONE CHE SI PRESENTINO NEGLI UFFICI DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con sorteggio.

Nell'ipotesi in cui non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'adozione della determinazione di aggiudicazione verrà adottata dal RUP del Comune di Cadeo. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dal Promotore nella proposta fatta propria dal Comune di Cadeo.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della convenzione avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi del secondo comma dell'art. 55 del D.lgs. 36/2023.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula della Convenzione può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione della convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La convenzione è stipulata in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'amministrazione appaltante, secondo lo schema di cui all'allegato ALLEGATO N. 2 -- BOZZA DI CONVENZIONE – ident. PRG-23017 Rev.02 integrato sulla base dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentate dall'aggiudicatario in sede di gara.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento adottato dal Comune di Cadeo (approvato con Delibera di Giunta del Comune n. 141 del 21.12.2021, consultabile al seguente link: https://cadeo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=1541&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=1542&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_id_dettaglio_publicazione=2812681

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione

la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omettendo le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

29. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Si dà atto che alla presente concessione non è applicabile l'art. 57 del Codice, in quanto trattasi di affidamento non oggettivamente assimilabile ad alcun precedente affidamento nel contesto del Comune di Cadeo.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da all'esecuzione della concessione sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Piacenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 213, comma 2 del Codice, si precisa che la concessione non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla concessione. Ai sensi dello stesso comma 2 dell'art. 213 del Codice è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al T.A.R. Emilia-Romagna, nei termini indicati dall'art. 120 del citato decreto.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di appalto di lavori, servizi e forniture, o comunque raccolti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (SUA) e dal Comune di Cadeo (PC), è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Stazione Unica Appaltante e del Comune di Cadeo, individuati quali Autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la SUA o per il Comune di Cadeo o comunque ad essi legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della SUA o del Comune di Cadeo in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Stazione Unica Appaltante e dal Comune di Cadeo nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta deve essere rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il responsabile del trattamento per la SUA è il dott. Andrea Tedaldi.

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per la Provincia di Piacenza è SISTEMA SUSIO s.r.l., con sede legale a Cernusco sul Naviglio (Mi) Via Pontida n.9 (C.F. 05181300962) e-mail: dpo@provincia.pc.it